

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE FIERE E MISSIONI

Allegato 2) alla Deliberazione della Giunta camerale n. 11 / 2015

Art. 1
Definizione

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona – di seguito denominata “Camera di Commercio” – sostiene ed incentiva la partecipazione collettiva di imprese localizzate sul territorio cremonese a fiere in Italia e a fiere e missioni all'estero.
2. Beneficiarie di tali interventi finanziari a fondo perduto sono le singole imprese, nonché forme associative o consortili aventi sede legale o unità locale nella provincia di Cremona – di seguito indicate come “imprese localizzate sul territorio cremonese” – che risultino attive da visura camerale, siano in regola con il pagamento del diritto annuale e che non siano sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
3. I contributi previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni.

Art. 2
Organizzazione della partecipazione a fiere in Italia

1. La Camera di Commercio organizza la partecipazione di imprese localizzate sul territorio cremonese a fiere in Italia di rilevanza nazionale o internazionale, curando la prenotazione dell'area, l'allestimento, l'inserzione a catalogo.
2. Le manifestazioni vengono individuate e definite dalla Camera di Commercio, sentiti gli operatori e le locali Associazioni di categoria.
3. La partecipazione collettiva di imprese localizzate sul territorio cremonese a fiere in Italia può essere organizzata anche in collaborazione con altri soggetti, aventi sede legale o unità locale nella provincia di Cremona che possono eventualmente intervenire con un contributo finanziario a favore delle imprese partecipanti.
4. La Giunta camerale, di anno in anno, può individuare uno o più settori che necessitano di particolare sostegno in quanto colpiti da crisi di mercato, stanziando a favore delle imprese localizzate sul territorio cremonese di tali comparti un fondo per la concessione di contributi per la partecipazione individuale a fiere in Italia.

Art. 3
Diritti e doveri delle imprese aderenti alle fiere in Italia

1. Le imprese localizzate sul territorio cremonese partecipanti alle fiere in Italia, nell'area comune prenotata dalla Camera di Commercio dovranno pagare totalmente il viaggio e soggiorno della/e persona/e presente/i durante le manifestazioni, nonché il trasporto della merce.

2. Per quanto riguarda il sostegno economico riferito alla partecipazione delle imprese all'iniziativa programmata, si prevede che le stesse potranno beneficiare di un contributo della Camera di Commercio nella misura del 25% dei costi sostenuti per l'affitto dell'area, l'allestimento, l'iscrizione a catalogo, la pulizia degli stand, l'illuminazione. Tale contributo non potrà, comunque, superare l'ammontare massimo di € 1.000,00=.
3. In caso di iniziative organizzate in collaborazione con altri soggetti, aventi sede legale o unità locale nella provincia di Cremona, le imprese partecipanti potranno beneficiare di un contributo della Camera di Commercio nella misura del 10% dei costi sostenuti per l'affitto dell'area, l'allestimento, l'iscrizione a catalogo, la pulizia degli stand, l'illuminazione. Tale contributo non potrà, comunque, superare l'ammontare massimo di € 500,00=.

Art. 4

Organizzazione della partecipazione a fiere all'estero

1. La Camera di Commercio organizza la partecipazione di imprese localizzate sul territorio cremonese a fiere all'estero, curando la prenotazione dell'area, l'allestimento, l'inserzione a catalogo della fiera, l'interprete in comune e garantendo, se del caso, la presenza di un proprio funzionario durante la durata della manifestazione.
2. Le manifestazioni vengono individuate e definite dalla Camera di Commercio, sentiti gli operatori e le locali Associazioni di categoria.
3. La partecipazione collettiva di imprese localizzate sul territorio cremonese a fiere all'estero può essere organizzata anche in collaborazione con altri soggetti, aventi sede legale o unità locale nella provincia di Cremona, che possono eventualmente intervenire con un contributo finanziario a favore delle imprese partecipanti.
4. La Giunta camerale di anno in anno, può individuare uno o più settori che necessitano di particolare sostegno in quanto colpiti da crisi di mercato, stanziando a favore delle imprese localizzate sul territorio cremonese di tali comparti un fondo per la concessione di contributi per la partecipazione individuale a fiere all'estero.

Art. 5

Diritti e doveri delle imprese aderenti alle fiere all'estero

1. Le imprese localizzate sul territorio cremonese partecipanti alle fiere all'estero – nell'area comune prenotata dalla Camera di Commercio – dovranno pagare totalmente il viaggio e soggiorno della/e persona/e presente/i durante le manifestazioni, nonché il trasporto della merce e l'eventuale interprete personale.
2. Per quanto riguarda il sostegno economico riferito alla partecipazione delle imprese all'iniziativa programmata, si prevede che le stesse potranno beneficiare di un contributo della Camera di Commercio nella misura del 25% dei costi sostenuti per l'affitto dell'area, l'allestimento, l'iscrizione a catalogo, la pulizia degli stand, l'illuminazione e l'interprete. Tale contributo non potrà, comunque, superare l'ammontare massimo di € 2.000,00=.
3. In caso di iniziative organizzate in collaborazione con altri soggetti, aventi sede legale o unità locale nella provincia di Cremona, le imprese partecipanti potranno beneficiare di

un contributo della Camera di Commercio nella misura del 10% dei costi sostenuti per l'affitto dell'area, l'allestimento, l'iscrizione a catalogo, la pulizia degli stand, l'illuminazione. Tale contributo non potrà, comunque, superare l'ammontare massimo di € 800,00=.

Art. 6

Organizzazione della partecipazione a missioni economiche all'estero

1. La Camera di Commercio organizza la partecipazione di imprese localizzate sul territorio cremonese a missioni economiche all'estero, curando tutta l'organizzazione dell'iniziativa, congiuntamente ad un partner istituzionale individuato nel/nei Paese/i estero/i prescelto/i e garantendo la presenza di un proprio funzionario durante la durata dell'iniziativa.
2. La programmazione delle missioni economiche all'estero viene definita dalla Camera di Commercio, sentiti gli operatori economici e le locali Associazioni di categoria.
3. La partecipazione di imprese localizzate sul territorio cremonese a missioni economiche all'estero può essere organizzata anche in collaborazione con altri soggetti, che possono eventualmente intervenire con un contributo finanziario a favore delle imprese partecipanti.

Art. 7

Diritti e doveri delle imprese aderenti alle missioni economiche all'estero

1. Le imprese localizzate sul territorio cremonese partecipanti alle missioni all'estero dovranno pagare una quota di partecipazione – determinata dalla Camera di Commercio sulla base dei costi del partner istituzionale – oltre alle spese di viaggio e soggiorno della/e persona/e presente/i durante l'iniziativa nonché l'eventuale interprete personale e le spese di taxi e noleggio auto.
2. Per quanto riguarda il sostegno economico riferito alla partecipazione all'iniziativa programmata, si prevede che le stesse potranno beneficiare di un contributo della Camera di Commercio nella misura del 25% dei costi sostenuti e documentati relativi a: quota di partecipazione; viaggio e soggiorno per una persona (biglietto aereo in economy class e albergo prescelto e prenotato dalla Camera di Commercio); l'eventuale interprete personale, il costo dei noleggi auto e dei taxi. Tale contributo non potrà, comunque, superare l'ammontare massimo di €1.000,00=.
3. In caso di iniziative organizzate in collaborazione con altri soggetti, la Giunta deciderà di volta in volta se erogare il contributo alle imprese e in che misura.

Art. 8

Rispetto della normativa comunitaria

1. I contributi previsti dal presente Regolamento verranno erogati nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Per le imprese agricole i contributi verranno riconosciuti nel rispetto dei parametri fissati dal Regolamento notificato da Unioncamere Lombardia alla Commissione

Europea, circa le “Modalità per l’abbattimento dei costi di partecipazione a missioni, incontri d’affari, fiere e mostre specializzate e cam-pionarie di imprese agricole ed alimentari”, e segnatamente:

- importo complessivo degli aiuti (sommato a quello relativo ad altri aiuti per assistenza tecnica) non superiore ad € 100.000,00=;
- periodo di riferimento pari ai tre esercizi finanziari anteriori alla concessione del contributo.

Art. 9

Ammissione al contributo stanziato dalla Camera di Commercio

1. Le manifestazioni, così come determinate all’articolo 1, verranno pubblicizzate dall’Ufficio Estero della Camera di Commercio.
2. Le imprese localizzate sul territorio cremonese interessate a partecipare a dette iniziative, alle condizioni descritte negli articoli precedenti, dovranno presentare richiesta di adesione alla manifestazione prescelta, entro il termine di volta in volta stabilito. La richiesta di adesione si intenderà perfezionata con il versamento – da parte dell’impresa interessata – della quota di partecipazione. Salvo ricorrano cause di forza maggiore, la quota non verrà restituita in caso di ritiro da parte dell’impresa. Non verranno comunque restituite le somme corrispondenti alle spese già anticipate dalla Camera di Commercio per la partecipazione dell’impresa all’iniziativa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg. dall’invio, da parte dell’ufficio estero della Camera di Commercio, della relativa modulistica.
4. Il termine per la liquidazione da parte della Camera di Commercio del contributo all’impresa che ne ha titolo, è di 60 gg. L’eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata dall’impresa interrompe i termini per la liquidazione.
5. I contributi previsti verranno erogati sino all’esaurimento dei fondi annualmente stanziati dalla Camera di Commercio.

Art. 10

Copertura finanziaria

1. L’applicazione del presente Regolamento è subordinata alla condizione che nel bilancio di previsione di ogni esercizio di competenza venga iscritto l’apposito stanziamento, della cui pubblicizzazione è fatto carico al competente Ufficio.